16099-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 631/2020
VINCENZO SIANI	- Relatore -	UP - 17/12/2020
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 49911/2019
ROBERTO BINENTI		
CARLO RENOLDI		N. 6

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
dalla parte civile (omissis)
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA
che ha concluso chiedendo L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA, CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE COMPETENTE PER VALORE IN GRADO DI APPELLO

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 19 ottobre 2018, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione resa il 6 novembre 2015 dal Tribunale di Perugia che aveva assolto perché il fatto non costituisce reato (omissis), giornalista del settimanale (omissis), e (omissis), direttore dello stesso settimanale, dal reato di diffamazione a mezzo stampa, loro contestato a seguito della pubblicazione in data 9 settembre 2010 di tre articoli riguardanti l'operato dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso per 500 posti di magistrato ordinario bandito con d.m. del 27 febbraio 2008.

L'imputazione elevata nei confronti rispettivi di (omissis) e (omissis) è la seguente.

(omissis):

1) delitto previsto e punito dagli arti. 595, comma 1, 2 e 3 cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché offendeva la reputazione dei membri della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, indetto con D.M. 27 febbraio 2008, scrivendo due articoli, a sua firma, il cui testo deve intendersi qui trascritto, pubblicati da pag. 31 a pag. 36 del settimanale (omissis) pubblicato il (omissis). Nell'articolo dal titolo (omissis) (omissis) egli scriveva: "La generazione dei furbetti è entrata nelle aule di giustizia. I furbetti della toga: ragazzi e ragazze, più o meno giovani, che si sono formati studiando tra leggi *ad personam* e discussioni sul processo breve, (...) una generazione al passo con i tempi, tanto da averne già gustato il succo: l'importante è andare avanti. Chissenefrega come. Così hanno rubato il posto ai migliori rimasti esclusi. Almeno questo denunciano decine di ricorsi presentati al Tar del Lazio. Qualcosa però tutti questi ragazzi, promossi e bocciati, incontrati negli ultimi giorni, hanno già assimilato: hanno paura di parlare. Nemmeno quando si tratta dei loro delitti costituzionali"; egli, poi, proseguiva affermando di aver "analizzato i verbali della commissione d'esame. Non mancano gli errori di ortografia. Pagine bianche e righe nere che assomigliano a singolari segni di riconoscimento (vietatissimi). Fogli pasticciati e scritti sui margini come se fossero fumetti. Ma anche i documenti della commissione non scherzano. Voti allegati senza timbri ministeriali. Fogli volanti inseriti in mezzo ai verbali di valutazione. Correzioni e cancellature senza firme di convalida". Nello stesso articolo venivano riportate le parole dell'avvocato (omissis), dell'(omissis) (omissis): "i componenti della commissione rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso ... ma alla lettura degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i *curricula* dei candidati esclusi

destano ammirazione. Dal verbale da me visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre temi in tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra obiettivamente un po' poco". Inoltre, egli scriveva: "la questione che ha spinto quasi tutti i ricorsi è anche la presunta impreparazione della commissione nella compilazione dei verbali. Impreparazione che, secondo i ricorrenti, potrebbe aver viziato l'esame già dagli scritti, organizzati tra il (omissis) in due padiglioni della (omissis) " ... "non ci sono prove che i commissari nominati tra magistrati, professori universitari e avvocati siano stati scorretti. Ma un po' troppo pasticcioni sì". Affermava, poi, che vi sarebbe "un verbale, controfirmato da otto candidati, secondo i testimoni contiene i nomi di persone sorprese con testi irregolari e ora promossi magistrati. Ma è impossibile verificare".

Nello stesso settimanale, inoltre, era pubblicato un altro suo articolo dal titolo "Non idoneo, anzi sì, anzi no" nel quale egli scriveva: "per alcuni magistrati appena nominati dal ministero della giustizia, la punteggiatura è un accessorio su cui si può risparmiare inchiostro. La forma preferita nei loro temi d'esame è la tipica frase chilometrica da mal di testa. Parole che bisogna leggere e rileggere per capire il senso. Voto 12, promossi. L'apostrofo poi. Tra l'articolo indeterminativo "un" e una vocale ci va o non ci va? Ci va sempre. Detto e fatto: un'ambito e un'altro. Voto 13 (...), una delle tante mappe del tesoro: asterischi, rimandi, rimbalzi, cancellature. Altro 13. E questa bella copia di diritto penale che s'interrompe all'improvviso? Si trasforma: diventa un quadro illeggibile su cui le nuvole nere di china rivelano il tormento delle parole scritte, ripensate, ricoperte, riscritte. Il tratto è molto più calcato, quasi aggrappato al foglio protocollo-- Voto 12, il minimo. Meglio di un *non idoneo"* ... "la commissione ha promosso un tema che, già a una semplice lettura, si rivela addirittura inidoneo a superare un giudizio di sufficienza in un esame di diritto penale. Questo candidato ritiene di potere assolvere alla richiesta della traccia scrivendo genericamente che responsabilità dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per gli incidenti sul lavoro, è *l'imprenditore.* Senza aggiungere altro". Al fine di criticare le modalità di correzioni operate dai Commissari, affermava: "del documento numero 42 esistono due versioni con e senza i timbri di congiunzione, né le firme di convalida, tra il corpo principale in formato A3 e un allegato volante in formato A4. Senza timbri di congiunzione pure Ì verbali 32, 33 e 34. A volte nemmeno le cancellature hanno le firme di convalida, obbligatorie per legge. Come sul verbale 46, C'è scritto *non idoneo* anzi *12"* ... "Correzione altrettanto curiosa sul verbale 89: il candidato 1.034 passa gli scritti con un voto verbalizzato su un foglio allegato, sempre senza firme di convalida,

in aggiunta ad un altro foglio (allegato e senza firme) che era stato sbarrato nell'ultima casella in bassa. Come se quel giorno il lavoro della commissione fosse già concluso" ... "Alle 12.50 del (omissis) , verbale 18, una seduta plenaria promuove il candidato numero 86. Lo stesso giorno, dalle ore 16.30 alle 17.40, un'altra plenaria boccia il candidato 93: nonostante un bel 18 in civile e un 13 in penale. Le plenarie vanno verbalizzate a parte, Ma delle due sedute di quel 17 dicembre non esistono verbali. Secondo il diario giornaliero della sottocommissione A alle ore 17.15 si allontana una commissaria. Il fatto però non è registrato nel verbale della sottocommissione B da cui risulta che la plenaria sia ancora in corso. Quanti commissari hanno votato la bocciatura del candidato numero 93?".

In (omissis)

(omissis) :

2) delitto previsto e punito dagli artt. 57, in relazione agli artt. 595 comma 1, 2, e 3 cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, quale direttore responsabile del settimanale (omissis), ometteva di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione degli articoli intitolati "Le toghe ignoranti" e "Non idoneo, anzi sì, anzi no", il cui contenuto deve intendersi trascritto, si commettessero i reati di diffamazione aggravata a mezzo stampa di cui al precedente capo, in danno dei membri della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008.

In (omissis)

La Corte di appello di Perugia, condividendo l'esito assolutorio a cui era approdata la sentenza di primo grado, ha osservato, fra l'altro, quanto segue.

In primo luogo, pur risalendo i fatti al settembre 2010, con la conseguente maturazione del termine prescrizionale, occorreva decidere nel merito gli atti di appello delle parti civili, volti all'accoglimento delle pretese risarcitorie.

Richiamata la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, i giudici di appello hanno respinto il primo motivo di gravame delle parti civili inerente alla mancata ammissione della produzione della sentenza – non ancora passata in giudicato – resa dal Tribunale di Roma il 20 maggio 2013 nel giudizio civile relativo ad altro contesto, in quanto oggetto di prova nel processo penale sono "i fatti" (art. 187 cod. proc. pen.), non gli itinerari argomentativi percorsi in altre decisioni.

Poi, sul rilievo che le impugnazioni delle parti civili si erano fondate sulla negazione della sussistenza dei requisiti di continenza, veridicità e pertinenza ritenuti dal primo giudice, la Corte di merito ha osservato che il decorso del tempo – due anni – tra l'opera della commissione e la pubblicazione degli articoli non aveva determinato il venir meno dell'interesse pubblico ai fatti, posto che gli

effetti delle operazioni concorsuali non si esaurirono al termine del concorso, ma ebbero e hanno avuto incidenza profonda sulle vite di migliaia di concorrenti e delle loro famiglie e sull'intera nazione al cui servizio è posta la magistratura.

Circa il richiamo del remoto episodio delinquenziale, i giudici di appello hanno anzitutto osservato che mai negli articoli si assume che fatti simili siano avvenuti nel concorso del 2008, il cui svolgimento è criticato per i suoi aspetti di disorganizzazione, o di incuria, aspetti tra i quali si evidenzia l'episodio eclatante del commissario che durante la prima giornata di prove si allontanò dalla sede di esame affermando di avere un impegno a Catania e costringendo gli altri commissari alla formulazione di una nuova terna di temi quando ormai si era giunti alla ore 14:00, così prolungando l'attesa dell'inizio delle prove oltre i limiti dell'umanamente tollerabile. In questo contesto il richiamo al pur remoto episodio delinquenziale è stato ritenuto funzionale a ricordare che "la toga non santifica" e che quindi la correttezza delle procedure concorsuali non può essere affidata solo alla levatura professionale e morale dei commissari ma necessita di ordine, disciplina, accuratezza, adozione di precauzioni.

Circa la dedotta carenza di continenza, con particolare riferimento all'articolo (omissis) , alla prospettazione secondo cui l'aggettivazione sarebbe stata riferita, non solo ai concorrenti, ma anche ai professori, ai magistrati e ai cattedratici componenti la commissione, che non avrebbero saputo valutare correttamente gli elaborati dei concorrenti, i giudici di appello hanno obiettato che nell'articolo si fa chiaro riferimento ai casi di concorrenti espulsi poiché sorpresi in possesso di appunti vietati (tanto che la commissione fu costretta a provvedersi di un banco per le espulsioni): casi così numerosi da indurre il giornalista a ritenere che tale comportamento fosse generalizzato e sintomatico della concezione secondo cui l'unico valore è il raggiungimento dei propri scopi personali, indipendentemente dai mezzi utilizzati.

Circa l'accusa di impreparazione dedotta come rivolta ai componenti della commissione, è stato osservato dalla Corte di merito che negli articoli non si era posta mai in discussione la capacità professionale dei commissari e che la critica del risultato dell'operato della commissione non si era tradotta in un attacco *ad hominem* quale sarebbe stata l'accusa di inadeguatezza dei commissari.

Sulla veridicità, la prima censura era quella afferente al tempo dedicato all'esame dei tre elaborati di ciascun concorrente. Nell'articolo si assume che alla lettura di ciascun elaborato erano mediamente necessari 30 minuti e che a ciascun candidato erano stati mediamente dedicati 38 minuti, giungendo quindi in non più di otto minuti alla valutazione degli elaborati, all'assegnazione del voto ed alla verbalizzazione. Gli appellanti avevano contestato che non si era tenuto conto del fatto che la commissione era divisa in sottocommissioni, sì che i tre

elaborati venivano esaminati – non uno di seguito all'altro ma – contemporaneamente. I giudici di appello hanno ritenuto infondata la censura, perché, se il giornalista avesse voluto affermare che i compiti erano stati esaminati l'uno di seguito all'altro (operazione della durata di un'ora e mezza), non avrebbe concluso che rimanevano solo pochi minuti per la valutazione e le altre operazioni, ma avrebbe dovuto concludere che il tempo utilizzato per ciascun concorrente era largamente insufficiente per la lettura dei suoi tre elaborati, dovendo leggersi la critica nel senso che essa riguardava la velocità con cui la commissione perveniva alla valutazione collegiale degli elaborati.

Sempre sulla veridicità, l'addebito relativo alla mancanza di timbri di legamento tra i moduli di verbale degli esami degli elaborati e i fogli di allungamento inseriti all'occorrenza, carenza che rendeva possibile la sostituzione dell'intercalare, gli appellanti avevano rilevato che nessuna norma impone l'uso dei timbri di collegamento e che la veridicità dei documenti così formati – in particolare dell'esito delle valutazioni – era assicurata dall'essere la valutazione finale riportata anche sugli elaborati e sui registri del presidente e del segretario della commissione: tuttavia, secondo i giudici di appello, la genuinità di ciascun verbale dell'attività di un pubblico ufficio dovrebbe emergere dall'esame delle modalità di formazione dell'atto stesso, senza la necessità di ricorrere al confronto con altra documentazione che possa asseverarlo, posto che la funzione dei processi verbali è quella di dare certezza sulle operazioni dell'ufficio; l'assenza dei timbri o di altra modalità di collegamento tra i moduli dei verbali e i fogli di allungamento è stata, quindi, considerata criticabile.

Stessa sorte è stata destinata alla questione dei due verbali della stessa operazione. Nell'articolo erano riportate due fotografie, una riproducente un verbale privo di timbri, l'altra riproducente lo stesso verbale con i timbri. I due verbali avevano lo stesso contenuto. Si era spiegato che il verbale senza timbri era l'originale conservato presso il Ministero, mentre quello con i timbri era una copia autenticata del primo, copia i cui fogli erano necessariamente collegati da timbri, sebbene per la Corte di appello non sia stato chiarito come il funzionario che aveva reso la copia autentica potesse aver avuto contezza della genuinità dell'originale dal quale aveva estratto la copia, essendo difficile ipotizzare che egli avesse eseguito una verifica sugli elaborati e sui registri del presidente e del segretario della commissione. In tal senso è stata ritenuta corretta la valutazione del primo giudice il quale aveva affermato che la circostanza del verbale con e senza timbro era vera e legittimamente rilevata dal giornalista.

Sulla questione inerente alla valutazione di un elaborato verbalizzata come "non idoneo, anzi 12", commentata ironicamente nell'articolo, come "idoneo, anzi si, anzi no", gli appellanti avevano fatto rilevare – giustamente hanno

considerato i giudici di appello – che quello era il modo corretto di emendare un errore materiale (oppure, si è aggiunto, un legittimo ripensamento seguito a una immediata ripresa della discussione): peraltro, l'esistenza della correzione segnala – ha rilevato la Corte di appello – che comunque era stato commesso un errore, nella scritturazione del risultato della discussione o nell'iniziale decisione, e non si comprendeva perché la circostanza non potesse essere segnalata dal giornalista che non aveva imputato la correzione a un malizioso artificio e che in altra parte del suo *reportage* aveva riferito del poco tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione degli elaborati e alla relativa verbalizzazione.

Frutto di legittima critica giornalistica è stato considerato dalla Corte di merito l'aver appellato i componenti della commissione come "pasticcioni", termine certo non encomiastico ma il cui uso aveva una qualche base – si è citato come eloquente l'episodio del commissario che nella prima giornata di prove si era allontanato alle ore 14:00 – di talché esso è stato qualificato come una manifestazione del diritto di critica dell'esercizio di una funzione pubblica.

In ordine alla prospettata falsità riguardante un verbale della riunione plenaria di due sottocommissioni, nell'articolo si affermava che in violazione di disposizioni normative il verbale della riunione plenaria era stato redatto all'interno del verbale di una delle due sottocommissioni e che sussisteva discordanza – quanto all'indicazione dei presenti – tra il verbale della riunione plenaria e quello della riunione dell'altra sottocommissione, affermazioni entrambe false secondo gli appellanti. La Corte di merito ha replicato che – pure se tali affermazioni fossero false o errate – i fatti ascritti ai commissari non sarebbero lesivi del loro decoro o del loro onore, essendosi fatto loro carico un'irrilevante violazione, puramente formale, e un'imprecisione o un errore nell'indicazione dei presenti, senza che a queste manchevolezze fosse attribuita una particolare valenza.

2. Avverso la decisione di appello le parti civili (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (eredi di (omissis)), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) hanno proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ai fini civili e affidando l'impugnazione a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 595 cod. pen. e 125, 546 e 603 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, per avere confermato – la sentenza impugnata – l'esclusione della responsabilità degli imputati omettendo di assumere una prova decisiva e fornendo una motivazione carente e contraddittoria sul punto.

I ricorrenti si riferiscono alla mancata acquisizione della sentenza n.

16361/13 emessa dal Tribunale civile di Roma il 20 maggio 2013 e depositata il 24 luglio 2013 a carico del quotidiano (omissis), in ordine a una serie di articoli aventi lo stesso oggetto di quelli oggi in contestazione, sentenza che aveva riconosciuto espressamente la sussistenza del reato di diffamazione – per la mancanza dei requisiti della verità della notizia e della continenza del linguaggio – negli articoli in cui si accusavano i commissari (odierne parti civili) di collusione con i candidati "disonesti", nonché di atteggiamenti intimidatori nei confronti dei candidati che intendevano denunciare le presunte irregolarità, articoli ritenuti dalle parti ricorrenti sovrapponibili a quelli in esame.

Si segnala che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, sarebbe stato consentito al giudice di merito – avvalendosi degli elementi di prova acquisiti al processo, ivi incluse le sentenze non ancora divenute irrevocabili – ripercorrere gli itinerari valutativi tracciati in precedenti decisioni.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 595 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen., per avere i giudici di appello ritenuto che si era configurata la scriminante del diritto di cronaca e di critica, nonostante l'assenza dei relativi requisiti, con il corrispondente vizio di motivazione.

Come era già accaduto nel primo grado, annota la difesa delle parti civili, la Corte di appello è incorsa nell'errore metodologico di valutare cumulativamente il profilo del diritto di cronaca e del diritto di critica, finendo per soffermarsi semplicemente sulla verifica dei parametri di veridicità, pertinenza e continenza, senza approfondire la denunciata carenza di alcun accertamento preventivo da parte del giornalista presso i candidati promossi e di qualsivoglia richiesta di chiarimenti ad alcuno dei commissari, ossia ai soggetti accusati, così essendosi integrato un accertamento di fatto in modo monco, per cui la scriminante ex art. 51 cod. pen. non poteva valere per il diritto di cronaca.

In ordine al requisito della verità della notizia, poi, i giudici di appello avrebbero errato nel parcellizzare gli assunti della difesa delle parti civili, così finendo per travisare la prova, ossia il contenuto degli articoli oggetto di verifica.

Si fa riferimento in particolare a quello intitolato "quel commissario è un razzo", osservando come lo stesso giudice di primo grado avesse definito inesatta, pericolosa e ambigua la ricostruzione operata dal difensore di uno dei candidati che avevano proposto ricorso amministrativo (non accolto) circa i tempi di correzione degli elaborati dei singoli candidati, rispetto a cui il riesame del punto faceva emergere la mancata verifica del controllo della notizia da parte del giornalista, come il calcolo dei tempi esposto nell'articolo dimostrava: in tal senso, si aggiunge, non sarebbe stato possibile far riferimento all'affidamento in buona fede da parte del giornalista con riguardo alle sue fonti, perché egli non aveva assolto l'onere di sottoporre a controllo l'oggetto della narrativa.

Analoghe considerazioni vengono svolte in merito all'articolo "Le toghe ignoranti" in ordine all'argomento relativo alla mancanza dei timbri di congiunzione tra i fogli del verbale, enfatizzata allo scopo di generare il sospetto che tale metodo potesse agevolare eventuali scorrettezze da parte dei commissari: tale modo di porgere la notizia aveva finito per accreditare l'esistenza di due "versioni" dello stesso verbale, affermazione che aveva integrato una grave lesione alla reputazione dei commissari; sul termine "versioni" i giudici di appello non avrebbero svolto le considerazioni conseguenziali, in tal modo travisando la prova esaminata.

Stesso discorso viene svolto con riferimento all'articolo "non idoneo, anzi sì. anzi no", rispetto a cui i giudici di appello - pur dopo aver dato atto che il modo di effettuare la correzione era stato rituale – hanno obiettato che il giornalista comunque non aveva imputato la correzione a un malizioso artificio, in tal senso, però, perseverando nel parcellizzare i contenuti informativi e non cogliendo il significato nuovo che quel riferimento, coniugato con le altre insinuazioni, contribuiva a dare al complesso delle informazioni date e delle opinioni espresse.

Né, aggiungono i ricorrenti, la decisione ha dato conto dei chiarimenti forniti dai commissari nel corso del rispettivo esame dibattimentale, chiarimenti significativamente corrispondenti ai riscontri che il giornalista avrebbe dovuto operare.

Del pari, si aggiunge, la sentenza ha mostrato di ignorare l'indebito accostamento dell'operato dei commissari con la condotta di una componente di una commissione di un concorso risalente a molti anni addietro che aveva "passato" i temi ad alcuni candidati. La sentenza, inoltre, avrebbe avallato l'accusa ai commissari di aver tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei candidati respinti nonché l'accusa della misteriosa scomparsa di un verbale firmato da otto candidati contenente il nome di persone sorprese in contesti irregolari e poi promosse come magistrati.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe considerato l'informazione veicolata nell'articolo secondo cui molti candidati avevano fatto ricorso al TAR, senza contestualmente precisare che tali ricorsi non erano stati accolti, né in sede cautelare, né in sede di cognizione di merito, e che sia il CSM, sia il Ministero della Giustizia avevano attestato la regolarità del concorso, come pure la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, destinataria di alcune denunzie per fantomatici reati commessi dai commissari, aveva richiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento: circostanze in gran parte note al giornalista prima della pubblicazione dell'articolo e comunque facilmente reperibili.

Anche in punto di pertinenza della notizia, i ricorrenti criticano l'impostazione privilegiata nella sentenza impugnata che avrebbe ritenuto

inadeguato il lasso di due anni trascorso dal concorso al fine di considerare venuto meno l'interesse pubblico a conoscere le modalità del suo svolgimento; ciò, sotto il profilo che il decorso di tale tempo avrebbe dovuto indurre l'imputato a una maggiore accuratezza della verifica e ricerca delle fonti e comunque avrebbe dovuto far emergere l'assenza dell'attualità della notizia stessa. Pure in tale prospettiva le parti civili censurano l'accostamento delle tematiche relative al loro concorso con il caso del grave episodio che aveva visto coinvolto il componente di una precedente commissione sopra citato, del tutto inconferente.

Pure sotto il profilo della continenza i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha precisato che il titolo dell'articolo (omissis) sarebbe stato riferibile ai soli candidati, senza mai porre in discussione le capacità professionale dei commissari: i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'attacco personale, esorbitante i limiti della continenza, rinvenibile nell'insieme degli epiteti accostati nell'ambito del complessivo articolo, teso a dipingere, nel contesto riferito a persone (omissis) e ambiguamente abbinato al sostantivo (omissis), i commissari stessi come arruffoni, pasticcioni, scorretti e collusi, comunque non imparziali per aver escluso i candidati migliori a vantaggio di quelli peggiori.

2.3. Con il terzo motivo si prospettano la violazione degli artt. 595 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non avere, la sentenza impugnata, ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di diffamazione.

I ricorrenti evidenziano quali – non analizzate – circostanze univocamente sintomatiche del dolo il riferimento alla pregressa e inconferente vicenda del commissario di concorso che aveva "passato" i temi ad alcuni candidati e il silenzio del giornalista circa gli esiti sfavorevoli ai candidati respinti di tutte le loro iniziative giurisdizionali; ciò, sulla premessa che per integrare il reato in esame è sufficiente che l'agente faccia suo, consapevolmente, l'uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, in base al significato che esse vengano oggettivamente ad assumere, pur senza un riferimento diretto alle sue intenzioni, rilevando in tal senso anche il dolo eventuale, senza poter invocare la declinazione putativa della scriminante, non avendo il giornalista operato i dovuti controlli delle fonti e dei riscontri inerenti alle notizie pubblicate.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in grado di appello, in quanto ha considerato fondato il secondo motivo di ricorso, con particolare riferimento al punto in cui i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante la falsità delle affermazioni contenute nella pubblicazione laddove si era affermato che, in violazione di disposizioni

normative, il verbale della riunione plenaria era stato redatto all'interno del verbale di una delle due sottocommissioni e che vi era discordanza, quanto all'indicazione dei presenti, tra il verbale della riunione plenaria e quello della riunione dell'altra sottocommissione: punti sui quali, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare se il fatto di cui il giornalista aveva dato la notizia fosse vero oppure no.

Inoltre, la conclusione secondo cui l'avere ascritto quanto meno delle irregolarità nella redazione di un verbale a dei pubblici ufficiali si risolveva in una mera manchevolezza priva di particolare valenza denigratoria sarebbe stata sostenibile soltanto in ipotesi in cui l'articolo avesse fatto una critica isolata, non in un contesto in cui si erano attribuiti plurimi fatti a determinate persone, per condotte anche speculari a quelle in esame, giacché, nel quadro suddetto, quella affermazione costituirebbe l'esito di una parcellizzazione del contenuto complessivo dell'informazione fornita dal giornalista.

Viene rilevata anche l'illogicità della ricostruzione riduttiva effettuata dai giudici di appello dell'episodio relativo ai verbali esistenti in due esemplari, taluni timbrati e altri no, con la conclusione che il pubblico ufficiale avrebbe il dovere di predisporre un verbale la cui genuinità risultasse dalle sue stesse modalità di formazione, senza la necessità di ricorrere al confronto con altra documentazione, in tal senso però mostrando di ritenere importante ogni manchevolezza, sia pur minima, in contrasto con la precedente affermazione.

L'Autorità requirente ha osservato, poi, che il rilievo dell'omesso esame integrale della sussistenza del requisito della verità della notizia determina la necessità del conseguente annullamento della decisione, anche in accoglimento del terzo motivo, in tema di esclusione della scriminante putativa: la carenza di motivazione rilevata in punto di verità della notizia farebbe scaturire il rilievo conseguente che la Corte di merito non ha neppure argomentato in modo adeguato in ordine alla prospettata violazione dell'onere incombente sul giornalista di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa.

L'annullamento viene prospettato con il rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

4. La difesa degli imputati ha prodotto memoria con cui ha chiesto che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Tutti i punti trattati nel ricorso mirano, secondo la difesa, all'ottenimento di una nuova valutazione di merito, esaustivamente compiuta dai giudici nei due gradi precedenti, dovendo integrarsi il contenuto delle due sentenze.

Anche i temi trattati dalle parti civili ricorrenti e non riscontrabili nella sentenza di appello rinvengono in quella di primo grado, richiamata da quella

successiva, adeguata risposta.

Corretta è da ritenersi, secondo la difesa degli imputati, la mancata acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma nella causa relativa alla pubblicazione di altri articoli su altra testata, non trattandosi di una prova in senso tecnico, essendo ininfluenti i percorsi argomentativi tracciati da quella decisione per scrutinare il diverso caso qui in esame.

Quanto alle ulteriori censure, si ribadisce che, dietro le intrinsecamente contraddittorie accuse di aver cumulativamente verificato le modalità di esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca, da un lato, e di aver parcellizzato l'analisi degli elementi valutati, dall'altro, le parti civili ricorrenti hanno sollecitato un'inammissibile rivalutazione del merito, laddove le informazioni che caratterizzavano il contenuto della pubblicazione risultano meticolosamente analizzate dai giudici di merito, al cui esito sono emersi il rispetto del canone di verità e l'osservanza dei limiti della continenza e della rilevanza sociale.

Così, sull'argomento del tempo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati, la censura dei ricorrenti alle sentenze di merito riguardante la velocità con cui si era pervenuti alla valutazione collegiale degli elaborati non avrebbe tenuto conto che il presupposto che la lettura dei vari elaborati del candidato non fosse progressiva era stato ritenuto assodato anche nell'articolo per pervenire alla critica suindicata.

In ordine alla fotografia a corredo dell'articolo che mostrava le due versioni di un medesimo verbale, rispettivamente con e senza i timbri di congiunzione, i giudici del merito hanno rilevato la veridicità del fatto, fedelmente riportato, ed evidenziato l'assenza di elementi da cui possa emergere l'accusa ai commissari di avere intenzionalmente falsificato il verbale.

Quanto al caso dell'elaborato classificato non idoneo e poi ritenuto idoneo con l'attribuzione del voto 12, le parti civili – segnala la difesa degli imputati – ripropongono una lettura dell'articolo di stampa come volto ad attribuire alla commissione recondite irregolarità, lettura già esclusa dalla Corte di appello, che ha sottolineato come il giornalista abbia lecitamente segnalato la circostanza dell'errore commesso e poi corretto.

In ordine alla redazione del verbale della riunione plenaria, relegato all'interno del verbale riferito a una delle sottocommissioni, l'impugnazione pure si scontrerebbe con l'incensurabile valutazione delle conformi decisioni di merito inerente alla veridicità del fatto e all'assenza di maliziose insinuazioni nello scritto esaminato, posto che, a prescindere dalla stessa verità del fatto, si trattava di un'irrilevante violazione formale, la cui notizia era inidonea a ledere il decoro e l'onore dei commissari.

Per il resto, osserva la difesa di (omissis) e (omissis) , l'accusa inerente alla

mancata consultazione dei commissari per la verifica delle accuse risulta contrastata nelle sentenze di merito dal rilievo che le circostanze segnalate erano per lo più di natura documentale e la posizione della commissione era stata estrapolata dalle relazioni redatte dal presidente di essa, dott. (omissis), anche con il riporto di brani fra virgolette; circa quella di indebito accostamento con le vicende accadute in altri concorsi, la Corte di appello ha puntualmente osservato che nell'articolo incriminato mai si si era sostenuto che nel concorso del 2008 fossero avvenuti episodi simili a quelli riferiti ai diversi contesti, la cui citazione appariva funzionale a sottolineare l'importanza della correttezza e dell'ordine nella procedura concorsuale; il riferimento all'atteggiamento intimidatorio tenuto dai commissari è stato escluso essere stato effettuato dal giornalista nell'articolo in esame; già il Tribunale, poi, aveva chiarito l'inerenza della parte dell'articolo che riportava il racconto di alcuni candidati, che trovava il riscontro dell'avvenuta verbalizzazione delle dichiarazioni di candidati che denunciavano irregolarità nella relazione del presidente del novembre 2008; del pari, il Tribunale aveva ugualmente chiarito l'irrilevanza dell'omessa notizia del mancato accoglimento dei ricorsi di alcuni candidati nella sede giurisdizionale amministrativa.

5. La difesa delle parti civili ricorrenti ha prodotto a sua volta memoria con cui ha illustrato alcuni dei contenuti dell'atto di impugnazione ritornando, in particolare, sulle questioni inerenti al taglio atomistico adottato nella sentenza impugnata e rimarcando la carenza motivazionale inerente all'analisi della condotta, pure contestata al giornalista imputato, di avere avallato la falsa accusa della redazione da parte della commissione esaminatrice di due verbali distinti per documentare la stessa attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata per quanto concerne gli effetti civili risulta attinta in modo determinante da alcune delle censure articolate dalle parti civili nel comune atto di ricorso.

2. Va preliminarmente riconosciuto l'interesse delle parti ricorrenti alla proposizione dell'impugnazione della sentenza ai fini civili, poiché – al di là della generale sussistenza dell'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen.,

posto che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio *ex novo* (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02) - nel caso che si esamina l'assoluzione degli imputati (omissis) e (omissis) è stata pronunciata dal Tribunale (e confermata dalla Corte di appello) perché il fatto non costituisce reato in ragione della sussistenza della scriminante del diritto di critica e del diritto di cronaca, per gli effetti specificamente implicati dall'art. 652 cit. (sul tema Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - 01; per aspetti connessi, Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria/Papaleo, Rv. 275953 - 01).

3. Trascorrendo alla disamina dell'unitario atto convogliante le impugnazioni proposte dalle parti civili, si considera senz'altro privo di pregio il primo motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione della sentenza n. 16361/13 emessa dal Tribunale civile di Roma il 20 maggio 2013 e depositata il 24 luglio 2013 a carico del legale rappresentante del quotidiano (omissis), in ordine a una serie di articoli aventi lo stesso oggetto di quelli oggi in contestazione, ossia il concorso in magistratura di cui al d.m. del 27 febbraio 2008.

Si trattava di una sentenza non passata in giudicato, come ha sottolineato la Corte di appello, senza documentate contestazioni sul punto.

Essa ha avuto ad oggetto un altro fatto, ossia altri articoli di stampa, pubblicati da un altro giornale e da parte (è ovvio) di altri giornalisti.

I giudici di merito hanno, pertanto, ritenuto in modo rituale e non censurabile la non inerenza del contenuto di quella decisione al *thema probandum* di questo processo.

Si osserva, in via di principio, che, con riferimento alla prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato, in relazione al suo potere, derivante dal principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (in relazione alla disposizione che attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra-penali, ossia all'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza: Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702 - 01).

Quanto alla dialettica probatoria fra sentenza irrevocabili omologhe, si

aggiunge che l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati, secondo la disciplina fissata dall'art. 238-*bis* cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale, non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo.

Ciò, fermo restando che, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041 - 01).

Quanto, poi, alle sentenze pronunciate in procedimenti civili e non ancora divenute irrevocabili, quand'anche vengano acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ossia per il loro contenuto documentale, possono essere utilizzate come prova, ma non in senso assoluto.

Invero, la loro valenza dimostrativa attiene soltanto all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, del 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389 - 03).

Posti tali termini, l'oggetto del giudizio esitato nella sentenza di cui si chiedeva l'acquisizione non afferiva alla condotta, diretta o mediata, degli imputati di questo procedimento: l'acquisizione dell'atto, potendo rilevare al solo fine della dimostrazione dell'esistenza della decisione e delle vicende processuali rappresentate nel documento, è stata correttamente ritenuta irrilevante in riferimento all'oggetto della prova riguardante il *thema* versato nell'attuale processo.

Né l'esposizione degli argomenti e, più complessivamente, del percorso logico-giuridico adottati nella decisione inerente all'altro contesto doveva formare diretto oggetto di prova in questa sede.

Gli argomenti e le deduzioni che avevano sorretta l'altra decisione avrebbero potuto essere senz'altro spesi nelle illustrazioni orali e nelle memorie che le parti – anche gli attuali ricorrenti – potevano svolgere nel corso del processo: attività che, d'altronde, è stata effettuata senza che siano emerse limitazioni di alcun tipo.

4. A diverso esito conduce, invece, la valutazione del secondo e, per quanto di ragione, del terzo motivo esposti nel suindicato atto di impugnazione.

4.1. E' rilevante, innanzi tutto, ribadire che, nella verifica necessaria in

ordine al delitto di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico se l'elaborazione critica oggetto dello scrutinio si sia fondata sull'assodata sussistenza di tale fatto (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524 - 01).

Invero, impregiudicata la premessa che la realtà effettuale è certamente suscettibile di essere oggetto di percezioni differenti da parte di diversi osservatori e che, in corrispondenza, la descrizione del relativo portato fattuale può essere effettuata dalle diverse persone che l'hanno osservata in modo non pedissequamente sovrapponibile, essendo un dato di comune esperienza quello secondo cui i diversi narratori possono – nel convincimento di raccontare fedelmente la situazione, la vicenda o il fenomeno oggetto di comune percezione – adottare scansioni, citare particolari, evidenziare aspetti anche sensibilmente differenti, il limite di tale condivisa constatazione è che non è consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti che egli non abbia in alcun modo tenuti o espressioni che egli non abbia mai proferite e, su quella base, esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili.

In tal senso, con specifico riferimento alla verità del fatto, non si ritiene che sussista alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo – quella verità – il presupposto di operatività per entrambe.

Su tale versante – come ha segnalato puntualmente il Procuratore generale nella requisitoria – la motivazione della sentenza impugnata ha palesato alcune lacune che ne incrinano la tenuta logica.

4.2. Con specifico riferimento all'affermazione della violazione delle regole poste a disciplina dei lavori della commissione esaminatrice per il fatto che la verbalizzazione della riunione plenaria fosse avvenuta all'interno del verbale di una delle sottocommissioni e che sussistesse discordanza tra il verbale della plenaria e quella della sottocommissione, a fronte della protesta di sostanziale falsità di entrambe le affermazioni, i giudici di appello non hanno escluso che si potesse trattare di affermazioni false o erronee, ma hanno sminuito il rilievo delle affermazioni stesse sostenendo che quanto era stato attribuito ai commissari con le stesse non potesse integrare un'offesa del loro onore e del loro decoro poiché sarebbe stato posto a loro carico, sia pure contro la verità, un duplice addebito di natura puramente formale, ossia manchevolezze a cui non poteva annettersi una particolare valenza, nel senso del disvalore per la valutazione delle condotta dei commissari.

Tuttavia, le parti civili, anche su questo argomento, avevano speso argomenti per dimostrare la falsità delle affermazioni contenute nell'articolo, osservando che nessuna norma imponeva di redigere i verbali delle sedute plenarie della commissione in un contesto documentale separato da quello in cui era formato il verbale di una delle sottocommissioni, e che, per come presentato nella pubblicazione, l'argomento, fondato su dati contrari al vero, risultava tutt'altro che diretto a segnalare un'innocua imprecisione, bensì teso ad accreditare modalità decisamente irregolari nello svolgimento della fase di correzione degli elaborati.

L'argomento meritava senza dubbio un maggior approfondimento, posto che l'estensore dell'articolo ne aveva tratto dubbi circa la presenza o meno dei commissari che avevano bocciato un determinato candidato e, come hanno notato i ricorrenti, aveva fatto seguire il riferimento al rapporto fra commissione plenaria e sottocommissioni direttamente dal racconto del gravissimo episodio di cui si era resa protagonista una commissaria di concorso, accaduto cinque anni prima, nel 2003, introdotto dall'aggancio "la storia del concorso per magistrati è piena di trucchi sventati".

In tal senso il più adeguato impegno motivazionale appariva necessario, siccome la notazione formulata con riferimento alla suddetta verbalizzazione non si era risolta in un addebito isolato, bensì si era inserita in un contesto complessivamente critico del lavoro svolto dal complessivo novero dei commissari, considerati "un po' troppo pasticcioni".

4.3. D'altro canto, la Corte territoriale ha – con riguardo alla questione delle due fotografie riportate a corredo dell'articolo del medesimo verbale della commissione – ripetuto la sottovalutazione dell'esigenza di verifica della valenza incidente sull'onore e il decoro dei commissari quando ha preso in esame la sottolineatura del giornalista che esse effigiavano un verbale senza timbri di legamento e un altro con i timbri di legamento.

Senza approfondire la doglianza articolata dalle parti civili, che avevano fatto notare come l'uso del sostantivo "versioni" riferito a tale verbale evocasse la duplicità di atti, con tutte le implicazioni che da tale duplice contesto di atti potevano trarsi, i giudici di appello hanno ipotizzato come pacifico il dato di fatto che il verbale senza timbri era quello originale, mentre quello con i timbri costituiva null'altro che una copia rilasciata con i timbri per il perfezionamento della relativa autentica.

La Corte di merito ha ritenuto che la genuinità dei verbali e la indiscussa veridicità dell'esito delle valutazioni – risultante dalla corrispondenza di tale esito riportato nel verbale con quello riportato sugli elaborati e nei registri del presidente e del segretario – dovesse emergere dalle modalità di formazione del

singoli verbali, per tale ragione poi considerando difficile comprendere come il funzionario che aveva rilasciato la copia avesse autenticato la stessa senza ricorrere alla consultazione degli elaborati o dei registri del presidente e del segretario.

Così ragionando, i giudici di appello hanno mostrato di annettere importanza rilevante a ogni manchevolezza, quale la ritenuta mancanza dei timbri di collegamento sull'affermato come unico originale del verbale, peraltro da ritenersi – il punto non è nemmeno revocato in dubbio – regolarmente sottoscritto dai pubblici ufficiali che lo avevano formato.

Sotto l'indicato profilo, se i giudici di merito hanno ritenuto rilevante – proprio per l'importanza degli atti assunti dai commissari – la verifica di ogni passaggio, anche di importanza secondaria, della condotta dei medesimi, essi avrebbero dovuto corrispondentemente valutare se il controllo delle informazioni date dal giornalista sulla condotta dei commissari fosse stato ugualmente approfondito e, in ogni caso, accertare se ciascuna delle notizie veicolate rispondesse anzitutto al criterio di verità, senza dequotare pregiudizialmente alcune delle questioni derubricandole a particolari non aventi efficienza denigratoria.

Pertanto, sulla questione della copia dei verbali, avendo l'impugnazione delle parti civili sollecitato, come si è già ricordato, la valenza diffamatoria dell'adozione della terminologia "versioni", ripresa nel corpo dell'articolo, oltre che indicata nella didascalia illustrativa della fotografia, siccome allusiva a due atti originali, su tale argomento, dopo aver ritenuto pacifica la natura di copia di quello fra i due contrassegnato dai timbri di congiunzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente argomentare in ordine alla sussistenza o meno, una volta esclusa la duplicità degli atti, della scorrettezza descrittiva del documento e dell'oggettiva portata decettiva della locuzione adottata e, all'esito (e secondo l'esito), operare la relativa valutazione per stabilire se l'impiego del termine risultasse decisamente eccentrico rispetto all'oggetto della notizia e, in caso affermativo, se esso fosse stato supportato dalla consapevolezza della discrasia logica e giuridica dell'espressione rispetto all'accertata realtà di fatto.

4.4. Per il resto, certo, risulta non illogica, ma consentanea alla notevole importanza dell'ufficio ricoperto, al suo oggetto e alle funzioni svolte dai commissari la considerazione dei giudici di merito secondo cui, pur dopo circa due anni dallo svolgimento delle prove scritte del concorso di cui si tratta, sussisteva ancora l'interesse pubblico e della comunità alla conoscenza delle vicende inerenti a quel concorso pubblico.

Del pari, il rilievo notevole del concorso giustificava l'attività svolta dal giornalista per accertare se, in relazione alle varie operazioni concorsuali, fossero

state osservate le norme regolatrici dell'attività dei commissari, fra cui quelle di cui al d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, e al r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860, ivi incluso l'art. 18 r.d. cit., relativo al modo di procedere alle correzioni e alle cancellature nei verbali.

Sicché, nella parte in cui le notizie sono state frutto della corretta verifica della rispondenza o meno dell'operato dei commissari alla relativa disciplina, i giudici di merito non hanno errato a rilevare l'inerenza del corrispondente riferimento e la conseguente pertinenza.

Pari scrupolo e verifica della disciplina regolatrice suindicata onerava tuttavia il giornalista e, di riflesso, il controllo giudiziale in ordine all'aspetto della possibile, ordinaria istituzione delle sottocommissioni, per modo che queste nella medesima seduta procedono all'esame dei lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni.

In tal senso, con riferimento alla parte dell'articolo dedicata alla stigmatizzata velocità con cui sarebbero stati corretti gli elaborati dei candidati, la Corte di merito ha ritenuto esaustiva la verifica osservando che il giornalista aveva tenuto conto del criterio della parallela correzione dei tre elaborati, peraltro affiancando in altra parte dell'articolo l'esposizione dell'opinione dell'avvocato difensore di uno dei candidati che aveva proposto ricorso amministrativo avverso l'atto conclusivo del concorso, secondo cui il verbale esaminato (quello n. 227) faceva emergere che la sottocommissione in circa 30 minuti aveva letto i tre elaborati, discusso e deciso per la non idoneità, avvocato di cui la pubblicazione esponeva anche l'affermazione che i componenti della commissione avevano risposto che il livello degli elaborati non ammessi era basso: complessiva affermazione – quella del difensore riportata dal giornalista – ritenuta dagli stessi giudici di merito connotata da evidente e pericolosa ambiguità.

4.4.1. La conclusione raggiunta dalla Corte di appello per considerare giustificata e non lesiva del decoro dei commissari la qualifica come "razzi", ossia di esaminatori troppo veloci, in relazione alla critica mossa dalle parti civili della soluzione raggiunta dal Tribunale, avrebbe richiesto una motivazione specifica e congrua della ragione per la quale l'affiancamento del computo mutuato dai dati forniti dai candidati bocciati all'opinione del difensore di uno di essi riportata nel testo dell'articolo, alla cui voce era demandato il richiamo della posizione dei commissari, non meritasse di essere posta a raffronto con i chiarimenti e spiegazioni da richiedere ad alcuno dei commissari, la cui prospettiva non appare essere stata ritenuta meritevole di essere approfondita per l'opportuna verifica, in modo da apprendere e riferire al lettore anche la posizione degli stessi

commissari in ordine alla lamentela dei candidati, introiettata anche nello specifico specchietto dedicato all'argomento, dello scarso tempo dedicato alla valutazione degli elaborati.

4.4.2. Su questo tema, l'aver riportato brani tratti direttamente dalla relazione del presidente della commissione, sicuramente funzionali alla complessiva comprensione della temperie e dei problemi affrontati dal medesimo e dagli altri commissari nell'espletamento del concorso, non rileva decisivamente per ciò che concerne l'esigenza di verifica inerente ai singoli punti sviluppati dall'inchiesta, in relazione alle doglianze elevate anche dai candidati esclusi, afferenti a temi non necessariamente trattati dalla relazione del presidente.

A questa critica mossa dalle parti civili alla prima decisione i giudici di appello non hanno fornito risposta esplicita, al pari di quella secondo cui – almeno nei limiti in cui essi erano stati trattati e definiti all'epoca della pubblicazione – i ricorsi proposti dai candidati esclusi avevano sortito esito per loro negativo: fatto ovviamente non escludente la possibilità per il cronista di verificare, conformemente al suo abito deontologico, ogni anomalia e inadeguatezza delle operazioni concorsuali, ma non irrilevante nel quadro dei dati complessivi da conoscere e valutare per le necessarie esigenze di verifica delle informazioni assunte.

Indubbiamente appartiene alla libera scelta del giornalista l'individuazione e l'attuazione delle modalità di verifica delle fonti delle notizie apprese e pubblicate, così come, poi, costituisce l'in sé della libera stampa assumere le posizioni, anche fortemente critiche, rispetto ai fatti emersi e riferiti.

Restano, però, rilevanti l'accertamento della verità del fatto e, quindi, il controllo delle relative fonti che competono al giornalista: attività che esigono, dunque, anche l'assolvimento del compito di esaminare e verificare l'oggetto della sua narrativa, allo scopo di superare ogni dubbio in merito.

Orbene, attesa la delicatezza (pari all'interesse pubblico individuato) della materia trattata, i giudici di appello – a fronte della doglianza delle parti civili circa la non veridicità dei singoli fatti sopra indicati e la concreta possibilità di acquisire, prima della pubblicazione, attraverso i suindicati canali, gli elementi ulteriori per verificarne la fondatezza o meno, parziale o totale – avrebbero dovuto rendere una risposta puntuale sul relativo argomento, con riflesso sulla stessa portata delle censure inerenti all'analisi – risulta incompleta – della lamentata carenza di veridicità delle informazioni rese nell'articolo sui punti in precedenza enucleati.

4.5. Sotto i profili indicati, quindi, la motivazione della sentenza impugnata appare decisivamente incompleta e, quindi, censurabile, sia in ordine all'accertamento della verità dei fatti oggetto delle informazioni, sia – e

subordinatamente all'esito – in ordine all'accertamento dell'adeguatezza del controllo operato dal giornalista delle notizie acquisite e pubblicate.

Tale carenza determina la necessità della riedizione della corrispondente valutazione compiuta con la decisione impugnata, il risultato del rinnovato giudizio sui relativi temi apparendo, d'altronde, rilevante anche per le determinazioni susseguenti.

Invero, pure in ordine all'accertamento dell'evenienza della scriminante putativa, è assodato che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile soltanto quando – una volta acquisito che il fatto riferito non è oggettivamente vero – risulti acclarato che il giornalista ha assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, così da aver svolto, nei limiti di quanto possibile, la sua attività professionale in modo da vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958 - 01; Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628 - 01).

4.6. Sotto altro aspetto, poi, l'adeguato e completo accertamento della verità/falsità delle singole informazioni riferite si profila necessario per l'esame della critica, pure mossa alla sentenza impugnata dai ricorrenti, di non aver esaminato (non in modo atomistico, ma complessivo, unitario e sinottico) l'insieme delle notizie per verificare l'effetto distorsivo che il loro accostamento avrebbe prodotto nel lettore, essendo assodato che è nella libera determinazione dell'operatore dell'informazione fare accostamenti tra notizie, *a fortiori* se tutte tali notizie siano vere, sempre che siffatta opera di affiancamento e/o mescolamento non abbia l'effetto di produrre in modo ordinariamente percepibile dal fruitore dell'informazione un significato ulteriore, tale da trascendere la notizia stessa e da acquisire, nel contesto creato, una valenza lesiva del decoro e dell'onore autonoma.

Ove poi risulti che, nel compendio delle notizie riferite, ne emergano alcune prive di veridicità, diviene ineludibile la verifica dell'eventuale effetto denigratorio che l'accostamento o la sommatoria valutativa delle medesime abbiano potuto produrre.

Così, nel caso in esame, alla protesta di eccedenza dalla legittima critica integrata dalla pubblicazione nella parte in cui il giornalista – appena dopo aver puntualizzato che non c'erano prove che i commissari fossero stati scorretti – li aveva definiti "un po' troppo pasticcioni", la Corte di appello, dopo avere ammesso che il termine certamente non era encomiastico, ne ha legittimato l'impiego osservando che esso aveva "una qualche base", ma oltre alle critiche inerenti ai punti in certa misura risultati irrisolti nei sensi che precedono, ha citato come eloquente il solo episodio del commissario che si era allontanato *motu proprio* alle ore 14:00 della prima giornata delle prove scritte:

comportamento (individuale) certamente censurabile, che, per le conseguenze generate, aveva messo a durissima prova la capacità di resistenza dei candidati e della stessa commissione, ma che appariva avulso dall'ambito a cui si era diretta la critica mossa dal giornalista agli altri commissari – quelli che avevano poi atteso a tutte le operazioni concorsuali – di avere "pasticciato", in alcune rilevanti passaggi, le operazioni stesse.

Appariva e appare invece conseguente che lo stesso giudizio di continenza della complessiva cronaca e della critica che ne è derivata dipende anche dall'accertamento preciso del novero degli adempimenti rispetto a cui una qualche manchevolezza rispetto al rituale *cursus* delle operazioni loro demandate risulti essere stata ineccepibilmente – per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, reale o putativo – addebitata ai commissari: novero, ancora indefinito in ordine agli aspetti sopra indicati, soltanto alla cui precisa stregua il giudice di merito avrebbe potuto stabilire se il compendio complessivamente rilevato fosse tale da legittimare l'impiego del forte e notevolmente critico attributo di pasticcioni riferito ai commissari, oppure se esso fosse, a quella stregua, privo di giustificazione, quindi gratuito e, date le implicazioni evocate dal sostantivo, denigratorio, in relazione al rilievo che l'esercizio del diritto di cronaca riveste efficacia scriminante in ordine al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata sia vera, oltre che socialmente rilevante, e descritta con continenza espressiva.

5. Conclusivamente, il secondo e, di conseguenza, il terzo motivo degli atti di impugnazione unitariamente proposti dalle parti civili, con riferimento ai punti trattati in precedenza, si sono rivelati fondati, essendo emerso il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato completa e coerente risposta alla doglianza inerente al fatto che il complesso delle informazioni dedicate dalla pubblicazione all'operato dei commissari del suindicato concorso – al di là delle legittime rilevazioni, anche critiche, su singoli punti relativi allo svolgimento dei lavori – non abbia costituito il veicolo di notizie veridiche e al fatto che l'esito del controllo di veridicità sui punti succitati non sia stato effettuato con la compiutezza idonea a prevenire la formulazione di censure non verificate.

Questa carenza e contraddittorietà motivazionale ha avuto l'effetto di lasciare irrisolto lo scrutinio del punto qualificante delle impugnazioni, afferente al se dall'addotto comportamento ascritto al giornalista e, per quanto di ragione, al direttore del settimanale (omissis) siano derivati – pur in presenza di un quadro di nodi problematici che aveva caratterizzato i lavori di quella commissione di concorso, nei termini peraltro segnalati nella relazione del suo

presidente, pure citata nell'articolo – un taglio del complessivo contenuto informativo e una valutazione globale contrassegnati dagli elementi di denigrazione dei commissari lamentati dalle parti civili.

Per i corrispondenti aspetti, pertanto, è emersa una decisiva crisi del tessuto giustificativo, in punto di verifica del rispetto del principio di veridicità delle notizie, di adeguatezza delle verifiche compiute prima della loro pubblicazione e, infine, di continenza espressiva della valutazione globale dell'opera svolta dai commissari.

6. Corollario delle considerazioni svolte è che la sentenza impugnata va annullata ai soli effetti civili con rinvio, per lo scrutinio del *thema* relativo a quei soli effetti, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché provveda al nuovo giudizio con piena libertà valutativa, ma nell'osservanza dei principi testé enucleati.

Il giudice del rinvio, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado relative alla posizione delle parti civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 17 dicembre 2020

Il Consigliere estensore
Vincenzo Siani

Il Presidente
Adriano Iasillo

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
28 APR 2021
IL CANCELLIERE